

Codice A1604B

D.D. 4 agosto 2022, n. 421

Approvazione Schema di Convenzione tra la Regione Piemonte - Settore Tutela delle Acque, l'Autorità di Bacino del Distretto del fiume Po e il Politecnico di Torino - Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture per l'attività di elaborazione di prodotti satellitari a supporto della gestione dei consumi irrigui in Piemonte



ATTO DD 421/A1604B/2022

DEL 04/08/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1604B - Tutela delle acque**

OGGETTO: Approvazione Schema di Convenzione tra la Regione Piemonte - Settore Tutela delle Acque, l'Autorità di Bacino del Distretto del fiume Po e il Politecnico di Torino - Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture per l'attività di elaborazione di prodotti satellitari a supporto della gestione dei consumi irrigui in Piemonte

Premesso che:

- il PdG Po 2021, adottato con Delibera n. 4/2021 nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021, contiene al suo interno, nell'ambito dell'apposito strumento di pianificazione delle risorse idriche “ Piano di bilancio idrico”, misure finalizzate ad assicurare l'equilibrio tra disponibilità di risorse reperibili o attivabili in un'area di riferimento e fabbisogni per i diversi usi;
- il Bilancio idrico di Distretto valuta le criticità di distretto (asta principale del fiume Po dalla sezione di San Sebastiano alla foce oltre alla Dora Baltea ed agli emissari dei grandi laghi regolati) e demanda alle Regioni, in base al principio di sussidiarietà, di effettuare o aggiornare il bilancio idrico di sottobacino utilizzando strumenti e metodi previamente condivisi a livello di Distretto;
- con la Deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte n. 179 – 18293 del 2 novembre 2021, è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque, principale strumento di programmazione in materia di tutela delle risorse idriche. Il PTA prevede una gamma articolata e coordinata di azioni da implementare, in un'ottica di cambiamento climatico in base al contenuto di specifiche Norme di Piano, in particolare l'art. 36 declina, a livello regionale, i principi di implementazione del riequilibrio del bilancio idrico.

Considerato che:

- la Regione Piemonte esercita, tra l'altro, le funzioni e compiti in materia di pianificazione delle risorse idriche, nella regolamentazione delle funzioni trasferite alle Province/Città Metropolitana

nella materia della gestione del demanio idrico e nel raccordo con l'Autorità di bacino distretto del fiume Po. La Regione Piemonte è l'Ente preposto alla definizione del Piano di bilancio idrico per il proprio territorio di competenza in relazione alle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, è responsabile di attività sulla conoscenza delle sue caratteristiche sull'uso del suolo e dell'acqua, sull'impatto delle attività antropiche e sul suo stato idrico, promuove la raccolta e il trasferimento di informazioni ai database nazionali relativi al prelievo e uso irriguo della risorsa idrica. Svolge analisi economiche sull'uso dell'acqua e, inoltre, è responsabile della pianificazione e della realizzazione degli interventi necessari all'attuazione delle disposizioni del Piano di Gestione del fiume Po;

- coerentemente con i compiti istituzionali di ciascun Ente, Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (di seguito ADBPO), Regione Piemonte e Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture, (di seguito indicato come DIATI) intendono contribuire, ciascuna secondo le proprie competenze, attività complementari e sinergiche che insieme si concretizzino in una funzione di interesse pubblico e che garantiscano l'adempimento di un servizio pubblico strategico come l'utilizzo di dati satellitari a supporto della gestione dei consumi irrigui, che può essere efficace solo se le azioni intraprese sono supportate da una conoscenza approfondita di aspetti territoriali, dati agricoli, processi idrologici e nozioni di telerilevamento;
- il DIATI ha in corso attività di ricerca nel campo della modellazione delle risorse idriche, dei bilanci idrici e dei fabbisogni, e nel campo dell'analisi degli effetti dei cambiamenti climatici sulla disponibilità e domanda di risorsa. Inoltre, ha messo a punto alcuni studi a scala globale basati sull'uso di dati di telerilevamento ed intende applicarne la metodologia alla scala regionale e verificarne le potenzialità su casi studio locali;
- è attivo un accordo, ai sensi dell'Art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'Art. 4 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile e l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, la Regione Emilia Romagna, la Regione Lombardia, la Regione Piemonte, la Regione Veneto e la Regione Autonoma Valle d'Aosta, per la prosecuzione della gestione del sistema integrato di dati e modelli idrologici e idraulici del bacino distrettuale del fiume Po ai fini della previsione e controllo degli eventi estremi di piena e magra, la difesa idraulica, la gestione delle risorse idriche e la pianificazione di distretto idrografico, all'interno del quale è stato valutato di rilevante interesse il progetto sperimentale di utilizzo dei dati satellitari a supporto della gestione dei consumi irrigui nel territorio della Regione Piemonte.

Dato atto che i soggetti pubblici:

- promuovono la ricerca scientifica e tecnica, in relazione a quanto stabilito dall'art. 9 della Costituzione italiana, coordinandosi tra loro per il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali e creando proficui meccanismi pubblico-pubblico;
- condividono, tra i propri obiettivi, la diffusione delle conoscenze, per metterle a servizio del sistema economico e sociale del Paese; a tal fine utilizzano risorse finanziarie, infrastrutturali e di personale proprie, nonché ottenute o messe a disposizione da soggetti pubblici o privati, con i quali possono stipulare contratti e convenzioni, anche allo scopo di erogare attività formative.

Rilevato che la Regione Piemonte il DIATI e l'ADBPO intendono stipulare un Accordo, ai sensi dell'art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale avviare una collaborazione per sviluppare l'attività di elaborazione di prodotti satellitari, con un approccio integrato tale da favorire la trasversalità tra le discipline caratterizzanti la conoscenza, a supporto della gestione dei consumi irrigui in Piemonte, che successivamente potrà essere utilizzata per estenderla sulle restanti aree del Distretto del fiume Po.

Rilevato, altresì, che a fronte di tale obiettivo generale, la collaborazione ha come obiettivi di

dettaglio:

- l'analisi dei prodotti satellitari relativi all'umidità del suolo e allo stato di stress idrico delle colture;
- lo sviluppo e l'applicazione di tecniche di *data-analysis* per l'identificazione delle aree agricole irrigate;
- la ricostruzione dei volumi irrigui sulla base del bilancio idrico a scala locale.

Preso atto dello Schema di Convenzione condiviso con l'ADBPO e il DIATI, presente agli atti dell'Ufficio, il quale contiene il dettaglio del piano operativo delle attività e delle modalità di espletamento della collaborazione.

Ritenuto, pertanto, necessario dare corso all'Accordo di collaborazione, approvando la Convenzione secondo lo schema allegato alla presente Determinazione, per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto, altresì, di autorizzare, in rappresentanza della Regione Piemonte, il Responsabile del Settore Tutela delle Acque alla stipula della Convenzione di che trattasi.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. del 17 ottobre 2016, n. 1-4046.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'articolo 17 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale"
- la Legge regionale 29 aprile 2011 n. 7, riguardante modifiche apportate alla legge 28 luglio 2008 n. 23 in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale
- la Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2012, n. 31-4009 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"

determina

1. di approvare lo schema di Convenzione, tra la Regione Piemonte - Settore Tutela delle Acque, l'Autorità di bacino di Distretto del fiume Po e il Politecnico di Torino - Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture, per l'attività di elaborazione di prodotti satellitari a supporto della gestione dei consumi irrigui in Piemonte, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare, in rappresentanza della Regione Piemonte, il Responsabile del Settore Tutela delle Acque alla stipula della Convenzione medesima;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente Determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del Decreto legislativo n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'Ente,

nella sezione “Amministrazione trasparente”.

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

SCHEMA DI CONVENZIONE**PER L'ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE DI PRODOTTI SATELLITARI A
SUPPORTO DELLA GESTIONE DEI CONSUMI IRRIGUI IN PIEMONTE**

L'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (di seguito **Autorità di bacino o ADBPO**)
– con sede in Parma, Via Garibaldi 75 (C.F. 92038990344) nella persona del Segretario
Generale _____ che sottoscrive il presente atto in attuazione del proprio decreto
n. _____ del _____,

E

la Regione Piemonte C. F. C.F. 80087670016, con sede in Via principe Amedeo, 17, (in
seguito indicata come **Regione Piemonte**), nella persona del Dirigente del Settore "Tutela
delle Acque", autorizzato alla stipula del presente atto,

E

**il Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e
delle Infrastrutture**, C. F./P. IVA 00518460019, con sede in Corso Duca degli Abruzzi, 24
– 10129 Torino (in seguito indicato come **DIATI**), nella persona del Direttore del
Dipartimento, autorizzato alla stipula del presente atto.

L'ADBPO, la Regione e il DIATI saranno altresì qui di seguito indicati singolarmente come
“Parte” e collettivamente come “Parti”.

PREMESSO CHE

- i soggetti pubblici promuovono la ricerca scientifica e tecnica, in relazione a quanto
stabilito dall'art. 9 della Costituzione italiana, coordinandosi tra loro per il

perseguimento dei rispettivi fini istituzionali e creando proficui meccanismi pubblico-pubblico;

- con riferimento alle finalità di tutela quantitativa della risorsa idrica, la previgente legge 5 gennaio 1994, n. 36 stabilisce specifici criteri e obiettivi di carattere generale, attribuendo alle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183 del 18 maggio 1989, la competenza a definire e aggiornare periodicamente, per il proprio ambito territoriale di riferimento, il bilancio idrico, strumento finalizzato ad assicurare l'equilibrio tra disponibilità di risorse reperibili o attivabili in un'area di riferimento e fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei citati criteri e obiettivi stabiliti dalla legge;
- condividono, tra i propri obiettivi, la diffusione delle conoscenze, per metterle a servizio del sistema economico e sociale del Paese; a tal fine utilizzano risorse finanziarie, infrastrutturali e di personale proprie, nonché ottenute o messe a disposizione da soggetti pubblici o privati, con i quali possono stipulare contratti e convenzioni, anche allo scopo di erogare attività formative;
- tra gli obiettivi delle Parti vi è quello di favorire la trasversalità tra le discipline caratterizzanti la conoscenza, consentendo di affrontare le problematiche oggetto del presente accordo di collaborazione con un approccio integrato;
- le Parti hanno individuato, al fine di disciplinare lo svolgimento di attività comuni, lo strumento dell'accordo concluso tra pubbliche amministrazioni ai sensi della seguente normativa: art. 5, comma 6 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50; art. 11, commi 2 e 3 e art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Tale disciplina risulta essere applicabile atteso che:
 - o la cooperazione è finalizzata allo scambio di conoscenze, alla formazione e alla ricerca e pertanto risponde all'esigenza di conseguire gli obiettivi che le Parti hanno in comune;
 - o l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - o le amministrazioni partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione, sulla base del fatturato realizzato dalle stesse negli ultimi tre anni in tale specifico ambito.

CONSIDERATO CHE

- l'ADBPO esercita le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alla stessa dalla vigente normativa;
- il DIATI promuove, coordina e svolge ricerche nel campo dell'idrologia, dell'idraulica e della quantificazione e gestione delle risorse idriche, anche in collaborazione con enti pubblici, e svolge attività per lo sviluppo e il trasferimento di conoscenze in tali ambiti;
- il DIATI ha in corso attività di ricerca nel campo della modellazione delle risorse idriche, dei bilanci idrici e dei fabbisogni, e nel campo dell'analisi degli effetti dei cambiamenti climatici sulla disponibilità e domanda di risorsa, anche in qualità di "Dipartimento di Eccellenza" per lo studio dei cambiamenti climatici (progetto di sviluppo dipartimentale finanziato dal MIUR 2018-2022, www.miur.gov.it/dipartimenti-di-eccellenza);
- il DIATI ha messo a punto alcuni studi a scala globale basati sull'uso di dati di telerilevamento ed intende applicarne la metodologia alla scala regionale e verificarne le potenzialità su casi studio locali;
- la Regione Piemonte esercita, tra l'altro, le funzioni e compiti in materia di pianificazione delle risorse idriche, nella regolamentazione delle funzioni trasferite alle Province/Città Metropolitana nella materia della gestione del demanio idrico e nel raccordo con l'Autorità di bacino distretto del fiume Po. La Regione Piemonte è l'Ente preposto alla definizione del Piano di bilancio idrico per il proprio territorio di competenza in relazione alle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, è responsabile di attività sulla conoscenza delle sue caratteristiche sull'uso del suolo e dell'acqua, sull'impatto delle attività antropiche e sul suo stato idrico, promuove la raccolta e il trasferimento di informazioni ai database nazionali relativi al prelievo e uso irriguo della risorsa idrica. Svolge analisi economiche sull'uso dell'acqua e,

inoltre, è responsabile della pianificazione e della realizzazione degli interventi necessari all'attuazione delle disposizioni del Piano di Gestione del fiume Po.

- Coerentemente con i compiti istituzionali di ciascun ente, ADBPO, Regione Piemonte e DIATI intendono contribuire, ciascuna secondo le proprie competenze, attività complementari e sinergiche che insieme si concretizzino in una funzione di interesse pubblico e che garantiscano l'adempimento di un servizio pubblico strategico come l'utilizzo di dati satellitari a supporto della gestione dei consumi irrigui, che può essere efficace solo se le azioni intraprese sono supportate da una conoscenza approfondita di aspetti territoriali, dati agricoli, processi idrologici e nozioni di telerilevamento.

- è attivo un accordo, ai sensi dell'Art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'Art. 4 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile e l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, la Regione Emilia Romagna, la Regione Lombardia, la Regione Piemonte, la Regione Veneto e la Regione Autonoma Valle d'Aosta, per la prosecuzione della gestione del sistema integrato di dati e modelli idrologici e idraulici del bacino distrettuale del fiume Po ai fini della previsione e controllo degli eventi estremi di piena e magra, la difesa idraulica, la gestione delle risorse idriche e la pianificazione di distretto idrografico – Rep. AIPo n. 1435 del 16/12/2019 all'interno del quale è stato valutato di rilevante interesse il progetto sperimentale di utilizzo dei dati satellitari a supporto della gestione dei consumi irrigui nel territorio della Regione Piemonte .

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo di Collaborazione

Con il presente accordo si intende avviare una collaborazione per sviluppare l'attività di elaborazione di prodotti satellitari a supporto della gestione dei consumi irrigui in Piemonte che successivamente potrà essere utilizzata per estenderla sulle restanti aree

del distretto Po. A fronte di tale obiettivo generale, la collaborazione ha come obiettivi di dettaglio:

- l'analisi dei prodotti satellitari relativi all'umidità del suolo e allo stato di stress idrico delle colture;
- lo sviluppo e l'applicazione di tecniche di *data-analysis* per l'identificazione delle aree agricole irrigate;
- la ricostruzione dei volumi irrigui sulla base del bilancio idrico a scala locale.

Art. 2 - Programma delle attività e modalità di espletamento della collaborazione

Le attività di aggiornamento e approfondimento previste nel presente Accordo saranno basate su quanto riportato nell'**Allegato 1 (Programma operativo)**.

Rispetto a tale Programma le parti valuteranno periodicamente e congiuntamente lo stato di avanzamento della ricerca in funzione dello sviluppo dei lavori. Al termine dell'attività, verrà predisposto uno specifico report che sarà valutato secondo le modalità definite all'art. 4. Inoltre, le Parti provvederanno a revisionare, se necessario, il programma operativo, in modo coordinato e consensuale.

Art. 3 - Impegni delle parti, modalità di attuazione e responsabili scientifici per la gestione dell'Accordo

Le attività programmate saranno svolte come di seguito descritto.

1. Il DIATI si impegna a sviluppare le attività di analisi, studio e modellazione necessarie per il raggiungimento degli obiettivi riportati all'Art. 1, a partecipare alle riunioni e a confrontarsi con le altre parti sugli avanzamenti delle attività e a redigere il report come previsto nell'Art. 2. Il DIATI potrà avvalersi anche di soggetti terzi o di aziende specializzate per attività di supporto funzionale. Potrà inoltre ricorrere alla collaborazione di personale non dipendente (ad es. assegnisti di ricerca, borsisti, ecc.), nonché avvalersi del contributo scientifico di esperti esterni di riconosciuta fama ed esperienza scientifica nell'ambito delle tematiche oggetto del presente accordo. Il

DIATI sarà garante delle capacità professionali dei soggetti terzi impiegati e dell'idoneità dei mezzi utilizzati.

2. La Regione si impegna a:

- mettere a disposizione gli indirizzi generali per l'iniziativa, così come desumibili dagli strumenti di pianificazione regionale e distrettuale;
- collaborare all'attività del DIATI tramite il proprio personale, ed assistere lo sviluppo delle attività, anche mediante la partecipazione a riunioni ed incontri di carattere tecnico con propri qualificati rappresentanti;
- mettere a disposizione, per le finalità dell'iniziativa, la banca dati SIRI relativa alla misurazione dei prelievi di acque pubbliche e a reperire le informazioni necessarie per ricostruire il bilancio idrico a scala locale, nei casi studio individuati;
- garantire l'accesso alle informazioni ed ai sistemi informativi individuati nell'Allegato al cap.2 "Raccolta e analisi di dati territoriali";
- rendere accessibile, in relazione alle necessità correlate all'iniziativa, i risultati derivanti dall'applicazione del modello afflussi/deflussi gestito da ARPA Piemonte;

3. L'Autorità di bacino si impegna a:

- mettere a disposizione dell'Università documenti e conoscenze utili alle analisi;
- collaborare alle attività del DIATI e della Regione Piemonte, fornendo il necessario supporto tecnico ed operativo;
- condividere il progetto all'interno del Gruppo di Coordinamento Unificato per la modellistica e gestione degli scenari di Magra (GCU-M), raccogliendo eventuali contributi utili al perfezionamento dell'attività in corso;
- promuovere l'applicazione delle tecniche sviluppate nel progetto ad aree più estese all'interno del distretto del fiume Po;
- fornire le risorse finanziarie di cui all'art. 7 con cui sostenere il rimborso di parte delle spese dirette di cui al presente accordo.

Sotto la Direzione scientifica del DIATI e la Direzione tecnica della Regione,

l'Autorità di bacino avrà il compito di coordinare il programma delle attività.

I Responsabili per la gestione del presente accordo sono:

- l'Ing. Paolo Leoni, per ADBPO;
- il Dott. Paolo Mancin e l'Ing. Matteo De Meo, per la Regione Piemonte;
- i Proff. Stefania Tamea e Pierluigi Claps per il DIATI.

Le Parti si impegnano per attivare un confronto costante al fine di assicurare una sistematica condivisione sulle modalità di sviluppo delle attività e dei conseguenti risultati.

Art. 4 - Comitato Tecnico

Alla verifica dello stato di avanzamento del programma delle attività, di cui all'art.2, provvede un Comitato Tecnico. Tale comitato è composto dai rappresentanti dell'accordo di cui all'Art. 3. Ai membri del Comitato Tecnico non sono riconosciuti compensi. Potranno inoltre essere chiamati a partecipare alle sedute del Comitato Tecnico ulteriori esperti di altri Enti con specifica competenza sulle tematiche di volta in volta trattate.

Alla scadenza di ciascuna fase operativa, il Comitato Tecnico provvede alla verifica dell'attività svolta e redige uno specifico documento di valutazione congiunta del livello di conseguimento degli obiettivi, formulando eventuali proposte di modifica e miglioramento in merito alle procedure ed alle modalità attuative del programma.

Art. 5 - Durata e luogo dell'esecuzione

Il presente accordo ha durata di **24 mesi**, prorogabile previa richiesta scritta di una delle Parti per massimo altri 6 mesi.

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo per sopravvenute modifiche normative od altre ragioni di pubblico interesse mediante comunicazione da trasmettere via PEC, con preavviso di almeno 30 giorni.

Il programma di ricerca descritto al precedente art. 2 sarà svolto presso le sedi delle Parti; in sito, laddove fossero necessari sopralluoghi.

Art. 6 - Personale

Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento della ricerca e il raggiungimento degli obiettivi, si concede l'accesso reciproco ai laboratori ed agli uffici per il personale coinvolto.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa ed alla sorveglianza sanitaria del proprio personale impiegato nella realizzazione delle ricerche oggetto del presente accordo.

Il personale di ciascuna Parte, o altro dallo stesso delegato, che si rechi presso l'altra Parte per assistere ai lavori relativi al presente accordo, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori e locali della Parte ospitante; quest'ultima si impegna affinché al personale ospitato vengano eventualmente fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Articolo 7 – Contributo finanziario e modalità di trasferimento

1. A sostegno dei costi diretti sostenuti per la realizzazione delle attività indicate all'art. 2 del presente accordo di collaborazione, l'ADBPO rende disponibile a favore del DIATI un contributo complessivo a titolo di rimborso pari ad Euro 65.000 (sessantacinquemila/00).

Il DIATI si impegna a fornire a titolo di cofinanziamento Euro 60.000 (sessantamila/00), in termini di valorizzazione delle ore/uomo del personale dipendente coinvolto nelle attività di ricerca.**2.** Poiché l'oggetto dell'accordo di collaborazione è strettamente connesso con l'attività istituzionale di pianificazione e ricerca svolta dalle Parti ed il contributo si configura quale compartecipazione alle spese di ricerca e non come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario, il contributo stesso è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni.

3. Il contributo verrà corrisposto dall'ADBPO al DIATI rateizzandolo come segue:

- 50% a titolo di acconto a seguito della stipula del presente accordo,
- 20% al termine della I annualità;
- 30% saldo al termine della II annualità a completamento delle attività di progetto e sulla base del rendiconto delle spese sostenute.

L'erogazione da parte dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po del saldo a favore del DIATI potrà avvenire a seguito della presentazione della rendicontazione documentata dei costi sostenuti e delle quote di cofinanziamento di cui all'Allegato 2.

4. L'ADBPO corrisponderà il contributo al DIATI sul conto indicato nell'Allegato 3.

La corresponsione avverrà previa emissione delle relative richieste di pagamento da parte del beneficiario, che le inoltrerà all'ADBPO a mezzo posta elettronica certificata.

L'ADBPO eseguirà il trasferimento del contributo entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione delle richieste presentate dal beneficiario, fatto salvo, con riferimento al saldo, quanto previsto in merito al rendiconto documentato delle spese sostenute.

5. Il DIATI si impegna a:

- non beneficiare, per le attività oggetto del presente accordo, di contributi che risultino, ai sensi di altre norme regionali, nazionali o comunitarie, incompatibili con il contributo che sarà erogato dall'ADBPO;
- mantenere per dieci anni, decorrenti dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione inerente i giustificativi di spesa e i pagamenti effettuati e a consentire, se richiesto, l'accesso a tali documenti e la loro verifica da parte dell'ADBPO o di organi a ciò legittimati per legge.

Qualora da parte dei firmatari venissero giustificati costi e spese di importo inferiore a quello complessivo previsto nell'allegato 2, l'ADBPO si riserva di ridurre in misura proporzionale la propria contribuzione e/o di richiedere in tutto o in parte la restituzione di eventuali acconti erogati in misura superiore agli importi dovuti alla/e Parte/i beneficiaria/e che si trovasse/ro in tale situazione. La rendicontazione sulla

base della quale l'ADBPO erogherà il saldo del proprio contributo dovrà essere presentata dalle Parti beneficiarie mediante posta elettronica certificata entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal termine delle attività previste dal presente accordo e comunque dal termine di validità dell'accordo.

Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti si assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente accordo di collaborazione.

Qualora le transazioni relative al presente accordo di collaborazione siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ovvero di strumenti considerati idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti, il presente accordo di collaborazione si intende risolto di diritto.

I conti dedicati in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono quelli indicati nell'**Allegato 3**.

Articolo 9 – Proprietà intellettuale

Benché, in forza del presente accordo, non sia – per quanto ragionevolmente definibile al momento della sottoscrizione – previsto lo svolgimento di attività rivolte al conseguimento di risultati inventivi, suscettibili di brevettazione ovvero tutelabili attraverso privative industriali, le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati che possano essere raggiunti nel corso della ricerca ed in particolare sugli eventuali risultati suscettibili di brevettazione o utilizzazione industriale, intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo industriale, informazione ed altri dati concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati. Le Parti convengono inoltre sin d'ora ed accettano che tutti i risultati della ricerca, gli eventuali relativi diritti di proprietà intellettuale o le sue utilizzazioni industriali spetteranno in comproprietà alle Parti, in ragione del contributo apportato da ciascuno alla ricerca, e che nella stessa misura saranno ripartiti tutti i proventi derivanti dallo sfruttamento economico di tali diritti. Le Parti convengono che la gestione e l'uso dei diritti di

proprietà industriale sui risultati della ricerca sarà regolato da apposito accordo, redatto nel rispetto dei regolamenti e delle policies delle Parti in materia di proprietà intellettuale.

Articolo 10 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a considerare come riservate e confidenziali le informazioni reciprocamente scambiate connesse allo svolgimento del presente accordo, nonché a proteggere tali informazioni con il principio di buona fede, usando precauzione e tutela non inferiori a quelle utilizzate per le proprie informazioni confidenziali e comunque con un livello di diligenza necessaria in conformità alla natura delle stesse.

2. Devono essere considerate informazioni confidenziali quelle identificabili in modelli o altre forme che portino la specifica dicitura “Confidenziale”. Qualora le informazioni confidenziali siano trasmesse oralmente dovranno essere indicate come Riservate/Confidenziali, antecedentemente alla loro rivelazione e dovranno essere riassunte in successiva comunicazione scritta da trasmettere alla Parte ricevente al più presto e comunque entro 30 giorni naturali consecutivi dalla loro rivelazione.

3. Le obbligazioni di riservatezza e confidenzialità qui stabilite non si applicano alle informazioni che:

- a) siano già di pubblico dominio e/o appartenenti allo stato dell’arte prima o al momento in cui vengono comunicate alla Parte ricevente;
- b) diventino di pubblico dominio dopo essere state comunicate alla Parte ricevente, per fatto non imputabile alla Parte ricevente medesima;
- c) siano state acquisite senza vincoli di segretezza da terzi;
- d) siano state sviluppate indipendentemente dal personale delle Parti riceventi che non ha avuto accesso alle Informazioni Confidenziali.

Articolo 11 – Pubblicazioni

1. I risultati della ricerca e gli elaborati finali saranno di proprietà delle Parti, che potranno farne liberamente uso nell’ambito dei propri compiti istituzionali.

2. Le Parti potranno pubblicare i risultati per scopi di ricerca scientifica, su

riviste nazionali o internazionali, presentare i risultati a convegni, seminari o simili ed i referenti scientifici potranno liberamente utilizzare i risultati della ricerca allo scopo di ricavarne presentazioni o pubblicazioni di carattere scientifico, fatti salvi i vincoli di riservatezza necessari al fine di procedere alla tutela dei diritti di proprietà industriale di cui al precedente art. 9. La parte che intende procedere in maniera autonoma ad una pubblicazione dovrà darne previa comunicazione alle altre Parti almeno 20 giorni lavorativi (intendendosi per “giorno non lavorativo” il sabato, la domenica e ogni festività nazionale che cade nella settimana) prima della data di sottomissione della pubblicazione a soggetti terzi. Alla comunicazione deve essere allegato il testo oggetto di pubblicazione. Decorso detto termine senza che nessuna delle Parti interpellate abbia posto opposizione/richiesta di modifica al testo oggetto di pubblicazione, la Parte richiedente potrà procedere liberamente. Qualora una delle Parti abbia richiesto di apportare modifiche al testo, quest’ultima avrà a disposizione 15 giorni lavorativi di tempo (da intendersi come sopra specificato) per trasmettere alla Parte richiedente il testo corredato delle modifiche richieste. Qualora una delle Parti si sia del tutto opposta alla pubblicazione per ragioni legate alla necessità di provvedere alla tutela dei risultati, la Parte richiedente dovrà attendere ulteriori 90 giorni per sottomettere la pubblicazione a terzi, in modo da dare la possibilità ai richiedenti di procedere con la tutela.

3. Qualsiasi documento o prodotto scientifico riconducibile all’attività di ricerca disciplinata dal presente accordo di collaborazione dovrà fare menzione esplicita al fatto che si tratta di progetto svolto in collaborazione tra le Parti.

Art. 12 – Utilizzo del nome e del logo delle Parti

Qualora, nell’attuazione delle attività previste dal presente accordo, dovesse rendersi necessario l’utilizzo del nome e/o del logo delle Parti, la Parte interessata all’utilizzo del nome e/o del logo dovrà presentare richiesta scritta di autorizzazione, da trasmettere via mail al referente scientifico della parte che ne curerà la richiesta ai competenti uffici del proprio ente di appartenenza. Tale richiesta dovrà fare esplicito riferimento al presente accordo e dovrà contenere una dettagliata descrizione dell’evento o del prodotto sul quale si vorrebbe comparisse il nome e il logo della

controparte. Eventuale materiale disponibile a qualificare meglio la richiesta (locandina dell'evento, anche in bozza, e/o bozza del prodotto) dovrà essere allegato alla richiesta. Il nome e/o il logo delle Parti potranno essere utilizzati solo in seguito ad esplicita e scritta autorizzazione.

Art. 13 – Trattamento del personale e obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo di collaborazione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

2. In relazione ai rischi specifici presenti nella sede ospitante, gli obblighi nei confronti del personale ospitato relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss.mm.ii., compresa la fornitura dei dispositivi di protezione individuale, sono attribuiti alla Parte ospitante.

3. Il personale di tutte le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo di collaborazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Articolo 14 – Copertura assicurativa

1. Ciascuna Parte dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

2. Ciascuna Parte garantisce, altresì, che il proprio personale (docenti, ricercatori e tecnici) gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso

l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Articolo 15 – Adempimenti in caso di sinistro

Laddove per l'esecuzione dell'attività di ricerca oggetto del presente accordo di collaborazione sia previsto lo scambio di personale e/o di attrezzature, ciascuna Parte si impegna a segnalare immediatamente alla/e Parte/i di appartenenza del/i soggetto/i coinvolto ogni sinistro che dovesse eventualmente verificarsi durante lo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo (specificando il numero di polizza assicurativa di riferimento), in modo da consentire alla/e stessa/e di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione.

Art. 16 – Codice Etico e di Comportamento

1. Le Parti dichiarano di aver reciprocamente preso piena e completa visione dei codici etici e di comportamento pubblicati nei rispettivi siti istituzionali come indicati nell'**Allegato 4**.
2. Le Parti si impegnano, per tutta la durata del presente accordo e per tutte le attività ad esso comunque riferibili, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei suddetti codici, nonché a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione dell'accordo di collaborazione stesso, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui il le Parti si riconoscono e che applicano nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con terzi.
3. Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività del presente accordo di collaborazione, una Parte e/o propri dipendenti e/o collaboratori etc. pongano in essere comportamenti illeciti ai sensi del D. Lgs. 08.06.2001, n. 231 e/o in violazione dei codici suindicati, tali comportamenti costituiscono inadempimento contrattuale.

Articolo 17 – Foro competente e legislazione applicabile

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente accordo. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le

Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del presente Accordo ex articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo allegato al D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010.

Articolo 18 – Privacy

1. Ciascuna delle Parti si vincola, nell'attuazione del presente accordo di collaborazione, al rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali".

2. Le Parti acconsentono al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 al fine di dare attuazione alle finalità del presente accordo di collaborazione, anche con sistemi automatizzati (banche dati, archivi informatici e sistemi telematici), purché il suddetto trattamento avvenga esclusivamente da parte di personale autorizzato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità.

3. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo di collaborazione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato Regolamento UE 2016/679 in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dal medesimo Regolamento UE 2016/679 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

4. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimenti in Paesi extra UE. I dati saranno conservati per il periodo necessario all'esecuzione dell'attività prevista dal presente accordo di collaborazione e all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

5. I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono indicati

nell'**Allegato 5**.

6. Autorità di bacino autorizza il Politecnico di Torino e la Regione Piemonte a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente accordo di collaborazione.

Articolo 19 – Registrazione e imposta di bollo

1. Il presente accordo, stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, i cui oneri saranno a carico della Parte richiedente la registrazione.

2. Il presente rapporto giuridico è altresì soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 della Tariffa – Parte prima, Allegato A al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, i cui oneri sono a carico di AdbPo in qualità di Coordinatore dell'attività.

L'imposta di bollo dovuta nella misura di euro 96,00 (n. 6 marche da bollo di euro 16,00 per ogni foglio di 4 facciate). L'imposta di bollo sarà assolta a cura del DIATI in modo virtuale come da autorizzazione n. prot. 7035 del 17/02/2016 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ferrara.

Articolo 20 – Clausole finali

1. L'accordo contiene la complessiva volontà delle Parti in merito all'oggetto dello stesso e sostituisce e supera, integralmente e a qualsiasi effetto, ogni precedente accordo, anche verbale, tra le stesse intercorso.

2. Qualsiasi modifica all'accordo dovrà risultare da atto scritto, firmato per accettazione dai rappresentanti legali delle Parti.

3. Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il contenuto di ogni singola clausola dell'accordo è stato oggetto di specifica discussione e negoziazione ed è stato interamente concordato tra le medesime.

Articolo 21 – Firma Digitale

Il presente accordo è firmato digitalmente, in un unico originale, ai sensi del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82, successive modifiche, integrazioni e norme collegate; esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po

Il Segretario Generale

Regione Piemonte

Il Dirigente del Settore "Tutela delle Acque"

Dott. Paolo Mancin

F.to Paolo Mancin

DIATI – Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture

Il Direttore

Prof. Francesco Laio

F.to Francesco Laio

ALLEGATO 1 – ATTIVITÀ

La collaborazione ha come obiettivi l'approfondimento delle conoscenze sui prodotti derivati da osservazioni satellitari relativi all'umidità del suolo e allo stato di stress idrico delle colture, nonché lo sviluppo e applicazione di tecniche di data-analysis orientate all'identificazione delle aree agricole irrigate e alla valutazione di massima dei volumi irrigui forniti alle colture.

Le analisi saranno applicate a specifiche porzioni di territorio della Regione Piemonte, identificate sulla base della disponibilità di dati per il bilancio idrico a scala locale. Il periodo temporale dell'analisi riguarderà gli anni dal 2015 al 2022. L'attività sarà organizzata nelle seguenti fasi operative:

1. Raccolta e analisi di prodotti satellitari

In questa fase si raccoglieranno i valori di precipitazione e temperatura disponibili da prodotti satellitari globali, europei e locali, tra cui per esempio i prodotti di rianalisi ERA5 o altri prodotti del sistema Copernicus. Tali prodotti verranno confrontati con le precipitazioni e le temperature osservate a terra e ricostruite spazialmente in formato grigliato da ARPA Piemonte, con l'obiettivo di identificare i dati più idonei da utilizzarsi nelle successive fasi di lavoro.

Si identificheranno e raccoglieranno i prodotti satellitari Sentinel 1 e 2 (sensori radar e ottici) per la stima dell'umidità del suolo e degli indici vegetazionali durante le stagioni di crescita delle colture nei diversi anni. Per alcune colture rappresentative, per esempio il mais, si valuterà la possibilità di verificare i dati dell'anagrafe agricola tramite la compatibilità tra indici vegetazionali, fasi di crescita e date di semina/raccolto.

2. Raccolta e analisi di dati territoriali

In questa fase si raccoglieranno i dati dell'anagrafe agricola, i dati catastali delle particelle coltivate con la relativa georeferenziazione, e i dati degli ultimi censimenti dell'Agricoltura. I

dati verranno analizzati con l'obiettivo di identificare e collocare le colture nello spazio agricolo della Regione Piemonte e valutarne la variabilità temporale.

Si esploreranno poi le informazioni quantitative relative alle portate nei corsi d'acqua e nei canali, le misure di portata di prelievo e restituzione di acque pubbliche disponibili presso la Regione Piemonte, i risultati delle simulazioni del modello afflussi/deflussi di ARPA Piemonte. Si raccoglieranno i dati dei sistemi informativi SIBI e SIRI, i valori di concessione per il prelievo idrico ad uso irriguo, si raccoglieranno e organizzeranno le informazioni georiferite relative a infrastrutture irrigue, canali, prese e restituzioni da corpi idrici superficiali (a scopo agricolo) e i prelievi da pozzi. Obiettivo di questa fase sarà quello di caratterizzare la distribuzione delle aree agricole rispetto alle superfici dei comprensori e dei distretti irrigui e ad individuare le aree potenzialmente irrigabili. Inoltre, sulla base dei dati disponibili saranno identificate alcune porzioni di territorio in cui sia possibile ricostruire il bilancio idrico a scala locale e stimare attraverso di esso il volume irriguo effettivamente erogato.

3. Sviluppo e sperimentazione di tecniche di identificazione delle aree irrigate

In questa fase si verificheranno le potenzialità di alcune tecniche di classificazione delle aree irrigate/non irrigate basate sulla variabilità di umidità del suolo lungo le stagioni di crescita e sulle serie temporali di stress fogliare. Tramite l'analisi delle acquisizioni satellitari durante i periodi siccitosi, si rileveranno le differenze tra condizioni irrigate e non irrigate e le anomalie spaziali quali elevate umidità del suolo in assenza di precipitazioni, o assenza di stress fogliare durante periodi siccitosi. Si valuterà poi l'utilizzo combinato di informazioni ottenute da diversi sensori satellitari (ottici, radar) al fine di ottenere una classificazione più robusta. A supporto della verifica delle suddette tecniche, si utilizzeranno informazioni puntuali relative alle tecniche di irrigazione e ai calendari irrigui messi in atto dai consorzi.

4. Sviluppo e sperimentazione di tecniche di quantificazione degli eventi irrigui

In questa ultima fase, si utilizzeranno i dati raccolti nelle fasi iniziali per effettuare simulazioni di bilancio idrico al suolo a scala giornaliera sulla base del modello sviluppato

dal gruppo di ricerca del Politecnico. Le simulazioni a scala distribuita saranno confrontate con prodotti satellitari di umidità del suolo effettiva a scala di campo, ottenuti a partire da informazioni radar, e gli indici legati allo stress della vegetazione (e.g. NDVI). Saranno poi sviluppati algoritmi per la stima inversa dei volumi irrigui applicati a scala di campo basati su tali confronti e sull'utilizzo combinato di diversi sensori satellitari per ottimizzare la qualità della stima. Per la validazione delle stime si utilizzeranno informazioni puntuali sui calendari irrigui e sulle stime di volume irriguo effettuate sulla base del bilancio idrico a scala locale, definito sulla base dei dati disponibili.

ALLEGATO 2 – COSTI AMMISSIBILI

I costi del progetto comprendono l'impegno di personale strutturato e non, spese di missione e di materiale di consumo, spese per attrezzature scientifiche e/o informatiche, e spese generali di volta in volta necessarie per lo svolgimento delle attività.

Gli importi del contributo a favore del DIATI saranno utilizzati per l'attivazione di borse di ricerca, assegni di ricerca o altre tipologie contrattuali ammesse dalla normativa vigente, per il personale che svolgerà le attività oggetto dell'accordo. Trattandosi di stima preventiva, il dettaglio delle voci può modificarsi fermo restando l'importo complessivo massimo del contributo di AdbPo e che le spese per il personale strutturato restino in ogni caso a carico del DIATI.

ALLEGATO 3 – CONTI DEDICATI IN VIA NON ESCLUSIVA

| Beneficiario | Conto | Delegati |
|---------------------|---|--|
| DIATI | Banca d'Italia – Tesoreria Unica Girofondo su contabilità speciale n. 0306381 | Ing. Paola Miraglio – Responsabile Area Pianificazione, Amministrazione e Finanza - MRGPLA73P69L219B Sig. Franco Triberti, - Responsabile di Servizio Tesoreria - TRBFNC65S11L219Z |

ALLEGATO 4 – CODICI ETICI E DI COMPORTAMENTO

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| ADBPO | | |
| DIATI | Codice Etico, emanato con Decreto Rettorale n. 28 del 15.02.2012 Codice di comportamento del Politecnico di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 72 del 07.03.2014, in vigore dall'11.03.2014 | https://www.swas.polito.it/services/codici/ |
| REGIONE PIEMONTE | | |

ALLEGATO 5 - CONTATTI

Le Parti di seguito specificano i contatti per la gestione scientifica ed amministrativa del presente accordo:

Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po

Referente scientifico: Ing. Paolo Leoni

Email: paolo.leoni@adbpo.it

Aspetti amministrativi: Dott.ssa Marta Segalini

Email: ufficioragioneria@adbpo.it

PEC: protocollo@postacert.adbpo.it

Politecnico di Torino

Referenti scientifici: Stefania Tamea e Pierluigi Claps

Aspetti amministrativi: Chiara Landi (diati.progetti_contratti@polito.it)

E-mail: stefania.tamea@polito.it, pierluigi.claps@polito.it

PEC: diati@pec.polito.it

Regione Piemonte

Referenti scientifici: Dott. Paolo Mancin e Ing. Matteo De Meo

Aspetti amministrativi: Ing. Matteo De Meo

E-mail: paolo.mancin@regione.piemonte.it, matteo.demeo@regione.piemonte.it

PEC: tutela.acque@cert.regionepiemonte.it